

IL TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
Dott. Giuseppe Carta Giudice
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 1 del ruolo generale delle procedure concorsuali per l'anno 2016, promossa da FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario Graziella Tuveri, con sede in Ales, Corso Cattedrale n. 18, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Zucca, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso.

§§§

Pendente giudizio per la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti, con ricorso depositato in data 09 maggio 2016, la FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. ha domandato *“che sia concesso il termine di legge ai sensi dell'art. 161, comma 10, legge fall. per la presentazione della proposta di concordato, del piano concordatario e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, legge fall. salvo deposito nelle more di domanda per l'omologa di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis legge fall.”*;

Tuttavia, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, questo Tribunale ha osservato che:

- a) i documenti depositati quali bilanci della società erano privi della delibera di approvazione che, comunque, il bilancio 2015 è stato qualificato come non definitivo (mentre è necessario che lo stesso sia definitivo);
- b) l'elenco dei creditori depositato non era sufficientemente analitico, in quanto la ricorrente aveva compreso nell'unica voce “fornitori”, l'esposizione debitoria che, invece, avrebbe dovuto essere descritta con riferimento a ciascun singolo creditore, con l'indicazione del debito nei confronti di ciascuno di questi.

Ritenuta, pertanto, la carenza documentale appena detta, il Tribunale ha fissato l'udienza del 07.06.2016



per l'audizione della ricorrente, l'eventuale sanatoria di dette carenze e, in difetto, la declaratoria di inammissibilità a concordato dalla debitrice.

§§§

All'udienza all'uopo fissata, la ricorrente ha depositato i bilanci riferiti agli esercizi degli anni 2013, 2014 e 2015 debitamente approvati dagli organi sociali mediante sottoscrizione (trattasi, infatti, di società in nome collettivo) e comunque definitivi, nonché elenco analitico dei creditori.

§§§

Ciò posto, esaminata anche la documentazione integrativa prodotta dalla società debitrice, ritiene questo Tribunale che sussistano tutti i presupposti di legge per concedere al Farmacia Tuveri Graziella s.a.s. il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f. .

2.4. In ordine alla determinazione della misura del termine, posto che pende domanda di fallimento nei confronti della ricorrente, trova applicazione l'art. 161, ult. comma, legge fallimentare, a tenore del quale *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”*.

Pertanto, non residua in capo a questo Giudice alcuna discrezionalità in ordine alla determinazione del termine per deposito di piano e proposta concordatari, che è determinato in misura rigida dal legislatore in sessanta giorni.

Per quanto concerne, infine, la decorrenza del termine si ribadisce quanto già rappresentato con il decreto del 10.05.2016, e cioè che il *dies ad quo* è quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. Trib. Palermo 2 ott 2012).

§§§

Visto l'art. 161, comma VI, legge fallimentare, e la pendenza di giudizio prefallimentare, questo Collegio ritiene sia opportuno procedere alla nomina di commissario giudiziale sin da questa fase del procedimento.

P.Q.M.

Concede alla società ricorrente il termine di 60 gg. dalla data del 10.05.2016 per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. .



Nomina commissario giudiziale la dott.ssa Margherita Zoccheddu, con studio in Oristano.

Dispone, ai sensi dell'art.161 c.8 l.f., che la società debitrice depositi ogni 30 giorni - con decorso dal deposito del ricorso - informazioni relative sia alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria attuale, sia all'attività compiuta in ordine alla predisposizione della proposta e del piano.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Oristano, 15.06.2016.

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Leopoldo Sciarrillo

